



456

COMUNE DI TRIPI

Città Metropolitana di Messina

Via Francesco Todaro, 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830

sindaco@comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO

DELLE ENTRATE COMUNALI DI

NATURA TRIBUTARIA,

EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/12/18

COMUNE DI TRIPI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE

Capo I

NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate, anche tributarie e dell'art. 10 comma 1 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) che prevede che “ *I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*”, per disciplinare le rateizzazioni, in via straordinaria, di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:
 - bollettini o fatture o richieste di pagamento, comunque denominate, relative ad entrate extratributarie o patrimoniali prima delle relative scadenze;
 - avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extratributarie o patrimoniali, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
 - avvisi di accertamento o solleciti di pagamento relativi ad entrate tributarie;
2. Nel caso in cui sia in corso una procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito, la stessa potrà essere sospesa o interrotta con l'emissione del provvedimento concessorio che dovrà tenere conto degli oneri già reclamati dall'Ente e delle spese di notifica già sostenute nonché delle ulteriori spese effettuate per la procedura stessa;
3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle predette agevolazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata ovvero, in mancanza, il Responsabile Dirigente del Settore, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

Capo II

RATEIZZAZIONI

ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione e modalità istanza.

- 1 La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 500,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo 1,

- 2 Requisito essenziale per accedere al beneficio della rateizzazione è un reddito ISEE familiare inferiore ai 15.000,00 euro (per coloro i quali sono assoggettati a tale parametro di valutazione)
- 3 Per ogni tipologia di società, cooperative e/o associazioni e altre persone giuridiche, lo stato di difficoltà deve essere documentato attraverso idonea documentazione contabile dalla quale è possibile evincere detto stato;
- 4 Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea e/o sopravvenuta diminuzione considerevole del reddito;
- 5 Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali e società cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda .
- 6 Si stabilisce che la situazione di obiettiva difficoltà nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali è riferito alle seguenti situazioni:
<<Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo; Disoccupato iscritto al collocamento; Lavoratore non occupato in disoccupazione naspi e/o mobilità e/o cassa integrazione; Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente; Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); Condizioni di salute del soggetto o dei suoi familiari conviventi che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa o comportino un significativo aggravio di spese a carico del bilancio familiare; Soggetto in cura presso comunità terapeutica; Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena; Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune>>;
- 7 La rateizzazione può essere, altresì, concessa anche in caso di valore ISEE familiare eccedente i 15.000,00 euro nel caso in cui il debito riferito ad ogni singolo tributo o entrata sia di importo tale da risultare, comunque, insostenibile dal soggetto richiedente in base alle proprie possibilità. Tale soglia, non potendo, in ogni caso, restare indefinita, viene fissata nel 10% rispetto al reddito del richiedente e della sua famiglia, quale certificato attraverso il modello ISEE; In tale ultimo caso il richiedente dovrà formulare istanze distinte per ciascun tributo e/o entrata eccedente la predetta soglia.
- 8 Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione servendosi del modello allegato al presente regolamento, da rendersi disponibile presso l'Ufficio Tributi e reperibile sul sito internet del Comune, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, ossia a mezzo raccomandata a.r., PEC o presentazione al protocollo dell'Ente.
- 9 Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e documentata e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - c. Eventuale motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica del debitore;
 - d. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - e. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
 - f. la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica del debitore deve essere dimostrata allegando, alla istanza, la necessaria documentazione probatoria che si elenca a mero titolo esemplificativo:

- Certificato di disabilità;

- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

10 La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 500,00 ovvero ad euro 1.000,00 per le attività economiche, enti e associazioni in genere;
- se il valore ISEE familiare del richiedente è superiore ad € 15.000,00, fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del successivo art. 4, comma 3, del presente Regolamento.

11 Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione (ad esempio CUD, Dichiarazione dei Redditi, spese mediche), al fine di comprovare lo stato di temporanea obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine perentorio che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

12 In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilatazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 60 rate mensile, a condizione che non sia intervenuta decadenza .

ART. 2/bis – Deroche Ammissione al beneficio della rateizzazione anni precedenti al 2018

Solo per il periodo d'imposta precedente all'anno 2018, i tributi indicati all'art.1, potranno essere oggetto di rateizzazione, con le modalità di cui all'art.4, allo scopo di garantire ai contribuenti che ne faranno richiesta, indipendentemente dalle condizioni economico-sociali di cui all'art.2, la possibilità di regolarizzare, con modalità agevolate, la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente, garantendo, contemporaneamente, a quest'ultimo la possibilità di introitare, nelle casse comunali, quanto di propria spettanza. Il carattere eccezionale delle previsioni di cui sopra trova fondamento nelle risultanze dei controlli effettuati dal competente ufficio tributi, in base ai quali si è rilevata una consistente morosità in atto.

ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il Responsabile individuato dal comma 4 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione entro sessanta giorni dalla proposizione della domanda e, salvo casi eccezionali, la mancata pronuncia, entro il superiore termine, sarà da intendersi come diniego;
2. Il provvedimento di accoglimento delle domande contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento;
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente senza oneri aggiuntivi (di rateizzazione) l'intera obbligazione del debitore o la eventuale parte residua, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 – Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione;
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 60 (SESSANTA) mesi, l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta) e, comunque, sarà proporzionata al debito da rateizzare;

3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva; diversamente, ovvero nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel termine perentorio di 30 giorni, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto già eventualmente versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
4. La dilazione di pagamento sarà concessa nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione, pari euro 500,00 per persona fisica ed euro 1000,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.
 - b) Assenza di altre rateizzazioni in corso;
 - c) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60
 - Rata minima euro 50,00;
 - da euro 500,00 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili in ragione della rata minima;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: ventiquattro rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 5.000,00 trentasei rate mensili;
 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: quarantotto rate mensili;
 - da euro 10.000,01: sessanta rate mensili;

ART. 5 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto dal presente articolo, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Capo III

NORME FINALI

ART. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica, pertanto, a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi curerà tutti gli adempimenti necessari per garantirne la massima diffusione e conoscenza del presente Regolamento.
3. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione ingiunzioni, avvisi di liquidazione/accertamento.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____,
(Prov. _____), il _____, C.F. _____, residente in _____, (Prov. _____),
Via/Piazza _____, c.a.p. _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

in proprio,

in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta _____,
C.F.: _____, con sede legale in _____ (Prov. _____),
Via/Piazza _____, c.a.p. _____, telefono _____,
fax _____, e-mail _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute, che il proprio reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF o IRES, per lo anno precedente è di € _____ (nota 1) e di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dovuta ai seguenti motivi:

CHIEDE LA DILAZIONE

in n. _____ rate (nota 2), degli avvisi di liquidazione o accertamento / Ingiunzioni, aventi un importo totale di euro _____.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Bollettini postali;
 Bonifico Postale/bancario.

Elenco degli avvisi di liquidazione o accertamento / Ingiunzioni

n.....del.....	_____	n.....del.....	_____
n.....del.....	_____	n.....del.....	_____
n.....del.....	_____	n.....del.....	_____
n.....del.....	_____	n.....del.....	_____
n.....del.....	_____	n.....del.....	_____

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso la propria residenza, ovvero _____ Via/Piazza _____ n _____ Città _____

(prov. _____), c.a.p. _____, telefono _____, fax _____, email _____

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Comune di Tripi non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati contenuti nell'istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Tripi, Li, _____

Firma del Richiedente

Allega alla presente richiesta:

1. copia documento di identità in corso di validità. 2. copia del modello ISEE o Dichiarazione dei Redditi

3. copia degli avvisi di liquidazione o accertamento/ ingiunzioni 4. _____

5. _____ 6. _____

Altro _____

NOTE:

(1) Reddito complessivo ISEE non superiore a € 15.000,00.

(2) In ogni caso, l'importo minimo delle rate non potrà essere inferiore ad euro 50,00

- da euro 500,00 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili in ragione della rata minima;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: ventiquattro rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 5.000,00 trentasei rate mensili;
- da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: quarantotto rate mensili;
- da euro 10.000,01 : sessanta rate mensili;

(3) L'importo totale degli avvisi di liquidazione/accertamento non potrà essere inferiore ad euro 500,00 in caso di persone fisiche o Ditte individuale, €. 1.000,00 negli altri casi.



COMUNE DI TRIPI

Città Metropolitana di Messina



www.abakainon.it

Via Francesco Todaro, 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 02033030830

protocollo@comune.tripi.me.it
protocollo@pec.comune.tripi.me.it
www.comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/12/2018, resa immediatamente esecutiva ed è entrato in vigore il 19/01/2019.

Il presente Regolamento è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 03/09/2020, resa immediatamente esecutiva ed è entrato in vigore il 25/09/2020.

Il Segretario comunale
(Dott.ssa Casamento Serena)